

che la nobiltà, nel secolo XVIII, si trovasse in isfacelo, perchè alla proprietà essa non era più in grado di dare alcuna utile funzione, e non era capace di adattarsi alle nuove forme dell'economia capitalistica, alle moderne esigenze della società, alle nuove funzioni economiche della proprietà immobiliare, alla forza etica dello Stato moderno.

Soltanto il BODRERO ha ragione di rilevare che la concezione borghese, ha sciolto la proprietà da ogni freno morale e politico, poichè l'individualismo economico è intimamente incapace di un'etica che non sia egoista. Ed il merito principale del suo scritto sta nell'aver indicato il tenore etico-politico che deve assumere la riforma dell'istituto della proprietà in regime corporativo, anche se non è riuscito ad evitare il riferimento a criteri storici oramai esauriti ed incompatibili col tipo rigorosamente unitario dello Stato fascista.

### III.

Non bisogna mai dimenticare, infatti, anche per quanto riguarda la nuova sistemazione del diritto privato, che lo Stato moderno è sorto dalla soppressione del così detto « Stato di classi », abolendo i feudi, le chiese, le corporazioni, le signorie e i comuni, che, con i loro diritti politici autonomi e concorrenti ferivano l'unità dell'organizzazione civile. Allo « Stato di classi » ci ricondurrebbe la concezione *sindacalista federale* che alcuni, anche in Italia, grossolanamente scambiano colla concezione corporativa. Tale concezione, infatti, che, sotto nuove formule, discende dal motivo della associazione economica, si ricondurrebbe al *sistema pattizio* o *contrattuale* del rapporto politico, che caratterizzò il diritto feudale.

Invece la concezione fascista e corporativa è politicamente unitaria e vuole restaurare la sovranità e l'unità dello Stato moderno, non dividerla o annullarla: ed è alla luce soltanto di questo principio che ogni revisione del sistema giuridico deve essere operata.

Il sistema del diritto privato deve essere riveduto esclusivamente in base al corporativismo, affinchè il diritto di proprietà possa acquistare caratteri e finalità pubblicistiche, pur conservando la sua essenza di iniziativa privata, negando e superando qualsiasi forma sia individualista che socialista. La verità e la potenzialità del corporativismo è in questa sua nuova e originale posizione di negazione e di superamento dell'individualismo e del socialismo, che il *neocontrattualismo sindacale* tende a confondere, mercè una superiore attuale concezione della solidarietà degli individui nella comune loro subordinazione allo Stato indissolubilmente unitario e integralmente sovrano.

CARLO ALBERTO BIGGINI.

306  
9  
1

CARLO ALBERTO BIGGINI

VI 28

## II principio corporativo e il sistema del Diritto Privato

Estratto del Fasc. IV de "Lo Stato,"

ROMA  
STABILIMENTO TIPOGRAFICO CENTRALE  
VIA DELLA MERCEDE, 25-27  
1930-VIII

## I.

E' ormai quasi concordemente ammesso che il corporativismo non si esaurisce in quel complesso di norme giuridiche che regolano i contrasti fra le categorie professionali, ma, come principio animatore della vita e dell'organizzazione dello Stato, investe tutte le discipline giuridiche, economiche e politiche. Alcuni recenti saggi della letteratura giuridica italiana vertono sull'estensione di questo principio al sistema del diritto privato oltre la sfera dei rapporti inerenti a prestazioni di carattere professionale: e di questi saggi, appunto, intendo intrattenermi nella presente nota.

Poichè il corporativismo non è un particolare aspetto e fenomeno di una più vasta ed universale realtà, ma, bensì, è proprio questa universale realtà, fatalmente esso deve investire tutti i rami del diritto privato, senza di che si verrebbe a costituire un dissidio insostenibile tra ordine pubblico e ordine privato, che, in breve, provocherebbe i più incresciosi disordini intellettuali e pratici.

Superfluo è illustrare la necessaria omogeneità concettuale del sistema di diritto privato con quello di diritto pubblico. In un ordinamento corporativo di diritto pubblico un sistema di diritto privato ispirato all'individualismo economico e giuridico non verrebbe a sancire ed a concretare una posizione antagonistica e di lotta tra l'individuo e lo Stato, cioè una posizione falsa, artificiosa, antistorica, e nettamente contraria al postulato corporativo, per cui individuo e Stato sono inscindibili nell'unità della vita sociale, che è vita statale, per cui l'individuo non è concepibile fuori e senza dello Stato, per cui i fini dello Stato trascendono i fini degli individui, « uniti o raggruppati », che in atto vivono in esso. L'individuo, infatti, nella concezione corporativa, non è elemento a sè stante e assolutamente autarchico, ma elemento organico e ideale della società statale. Mantenere la distinzione tra diritto pubblico e privato, col lasciare questo nei termini dell'individualismo, significa concepire lo Stato come qualche cosa di diverso e di opposto alla Società ed agli individui, e quindi rinnegare le premesse della nuova costituzione.

Lo Stato Corporativo è, nella sua forma, un complesso di istituzioni sociali, come ha scritto il COSTAMAGNA, ridotte ad unità nell'unità indivisibile dello Stato; è un sistema, cioè, attraverso il quale si realizza socialmente la vita dello Stato, e per il quale la *società* vive nel diritto ed attraverso il diritto la sua vita statale. E però esso implica che l'azione dell'individuo sia e non possa essere altro che azione sociale, e che il diritto privato sia il diritto privato e il principio costituzionale dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Vi è un nesso inscindibile tra l'organizzazione del così detto diritto privato e il principio costituzione dell'ordinamento giuridico in ogni fase della civiltà. Il dogma degli *immortali principii* dalla

sfera del diritto pubblico si traduce nel dogma delle *fatali leggi economiche*, che è alla base del sistema postrivoluzionario del diritto privato. Come si spiegherebbero molti concetti logici e molti istituti dell'attuale diritto privato senza tenere presenti i principi politici contenuti nelle « dichiarazioni dei diritti » delle rivoluzioni liberali? Come si può dimostrare che lo studio del Codice Civile, che è la fonte del diritto privato durante il secolo XIX, fu iniziato dalla *costituente francese* poche settimane dopo le famose leggi sullo scioglimento delle corporazioni e il divieto di *coalizione*? Come potrebbe intendersi, nel suo vero valore, il vigente diritto civile senza conoscenza della storia della fine del sec. XVIII e del sec. XIX? Non è la borghesia francese che instaura, sul principio individualistico della proprietà e della libera concorrenza, l'ordinamento pubblico e privato, fermando col terrore il processo della rivoluzione?

Se oggi è mutata la concezione del diritto e dello Stato, la riforma fascista deve trovare, non soltanto nella sistemazione del diritto pubblico, ma anche in quella del diritto privato, la sua stabilità e la sua vitalità, adeguando tutto l'ordinamento giuridico, nel suo insieme, a quelle che sono le vere e profonde esigenze della Società e dello Stato moderno.

Precisamente per il sistema individualistico del diritto privato unica realtà è quella individuale, i valori presi in considerazione dal diritto sono valori individuali e non sociali. Per il diritto privato individualistico non c'è, insomma, che quella finalità che l'individuo si propone e che cerca di realizzare: tutto il resto non è realtà, tutto il rimanente non ha valore, altre finalità non esistono. E tutto ciò è perfettamente in antitesi col principio corporativo.

Orbene, la riforma compiuta sul terreno sindacale ha già operato profondamente sul diritto delle obbligazioni, almeno per quanto riguarda una serie assai vasta di rapporti interessanti l'attività delle categorie professionali, sicché comincia ad apparire la coscienza di una riforma inevitabile dell'intero sistema, soprattutto per ciò che si attiene ai diritti reali in genere, e al diritto di proprietà in specie.

Il diritto di proprietà, invero, sembra quello che più reclama questo studio e questa revisione, perchè, insieme con quello di contratto, concreta i caposaldi del sistema individualistico economico. Nella definizione individualistica della proprietà privata è implicita, infatti, l'affermazione del diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta senza preoccupazione dei fini sociali dell'istituto; il proprietario può, per esempio, abbandonare i suoi beni alla improduttività, mentre il dato saliente dell'assetto sociale contemporaneo è la solidarietà degli interessi in un con quello nazionale dell'economia.

Intendiamoci bene: rivedere la disciplina del diritto di proprietà in base al principio corporativo, adeguarlo alle nuove esi-

genze morali, sociali ed economiche e, quindi, politiche, non significa negarlo, ma, bensì, significa affermarne e tutelarne l'esistenza: significa potenziale tale diritto col portarlo al livello del processo storico dello Stato moderno.

La Carta del Lavoro sanziona l'*iniziativa privata* come la più efficace e la più utile nell'interesse della nazione, ma, nel medesimo paragrafo (VII), assume che l'individuo è responsabile della sua azione economica di fronte allo Stato. Quindi essa riafferma il diritto di proprietà e l'azione individuale, ma questo diritto e questa azione fonda sopra una nuova base, sopra un nuovo principio poichè nell'identificazione di interesse pubblico e privato, di utilità dei singoli e della società, di sviluppo individuale e di potenza nazionale, essa precisa la trasformazione dell'individuo in cittadino, del cittadino in elemento organico dello Stato, e soprattutto, afferma il superamento della pretesa autonomia del diritto privato dal diritto pubblico. Dai principi generali del sistema corporativo risulta, insomma, tutta una nuova concezione del diritto di proprietà che non può ridursi ad una dichiarazione letteraria come molti pretenderebbero di ridurla, ma che deve ricevere la sua attuazione nei termini generali, nei quali essa è espressa.

## II.

ENRICO GROPPALLO ha recentemente ed opportunamente sostenuto in un breve ma efficace studio critico (« *La fascistizzazione di un istituto del diritto privato* » in « *Foro Ligure* », n. 8-9, anno 1929) la necessità di rivedere l'istituto della prescrizione nei riguardi del diritto di proprietà in base ai principi economici, sociali ed etici del fascismo.

E' pacifico che il diritto di proprietà si acquista per *prescrizione* solo in quanto una persona, diversa dal proprietario, abbia posseduto, per un certo periodo di anni, la cosa senza avervi nessun diritto, e il proprietario, per tutto il tempo, sia rimasto inerte, cioè non si sia curato di recuperare il possesso della cosa nei modi stabiliti dalla legge.

Ma, all'infuori di questo caso, bene osserva il Gropallo, e, cioè, se contro il diritto di proprietà non si erige il possesso di un usurpatore attivo, il proprietario negligente non subisce mai la perdita del suo diritto: nemmeno se, per ipotesi, resta per trenta e più anni senza usarne, senza compiere sulla cosa, che n'è oggetto, gli atti normali di godimento o sfruttamento da sé o per mezzo di un altro.

Insomma il codice di diritto privato riconosce che nel massimo dei suoi istituti, nel diritto di proprietà, vi è la facoltà piena ed incondizionata di non usarne, e pone il crisma della legalità sulla inerzia del proprietario, anche se questa inerzia possa essere dannosa agli interessi economici della società e della nazione: cioè, la modificazione del diritto è sempre subordinata al riconoscimento e alla preoccupazione di interessi individuali.

Per il nostro diritto privato non esistono, infatti, se non interessi individuali, interessi singolarmente presi, in rapporti giuridici interindividuali: gl'interessi della Società e dello Stato non esistono neppure quando le stesse fonti della ricchezza diventano improduttive, ed, in definitiva, dannose agli interessi stessi dello Stato.

Perciò, siccome il diritto civile, come ogni altro ramo del diritto, deve conformare i suoi istituti ai nuovi principi sociali ed alle nuove esigenze, il GROPALLO propone d'introdurre, entro certi limiti, la prescrizione estintiva del diritto di proprietà, indipendentemente da ogni fatto giuridico individuale, con acquisto a favore dello Stato quale sanzione del non uso protratto per un determinato periodo di tempo.

Il GROPALLO non precisa di più, perchè, con una strana insensibilità per il principio di trasformazione dello Stato, non tiene conto del principio corporativo e non si sforza d'intenderlo.

Anche EMILIO BODRERO si è recentemente occupato della fascizzazione del diritto di proprietà (in Rivista «Lo Stato», fascicolo II, anno 1930) con uno studio interessante a base storico-filosofica, indicandone la soluzione nel ritorno della proprietà a istituto di diritto pubblico, col che sarebbe restituita alla proprietà stessa una responsabilità, una giustificazione, una funzione. Così si sostituirebbe, al concetto economico-giuridico della proprietà il concetto politico-morale, poichè, secondo lui, dall'età più remota sino al secolo XVIII, nessuno avrebbe saputo concepire una proprietà senza funzioni, senza giustificazioni, senza responsabilità politica. Le erme degli Dei proteggevano i confini dei campi nel mondo pagano, così come nel mondo cristiano ogni responsabilità dello Stato era affidata ai proprietari, perchè la proprietà era fatto politico-morale, costituito da Dio.

Tuttavia le considerazioni del BODRERO ci lasciano qualche dubbio per il modo in cui sono da lui intesi il diritto pubblico e la funzione della proprietà in regime-corporativo, e, soprattutto, per alcuni concetti storici da lui manifestati in merito alla proprietà in genere e alla *proprietà feudale* in specie.

Pur non soffermandoci, in questa breve nota, sull'affermazione, non storicamente esatta, che la proprietà, dall'età più remota sino al sec. XVIII, abbia sempre avuto un fondamento politico-morale e non un fondamento economico-giuridico, poichè basterebbe l'esempio del diritto romano imperiale a farne dubitare, notiamo soltanto che il BODRERO scrive che la nobiltà non era stata nei secoli precedenti, ciò che essa era nel sec. XVIII, perchè, se essa aveva detenuto la proprietà, ciò non era avvenuto senza corresponsione da parte sua di una formidabile responsabilità, che giustificava tale diritto. Nel regime feudale, egli prosegue, « uno dei più morali in cui gli uomini abbiano vissuto », il signore aveva sì la proprietà, ma « dava in cambio le cure del governo, dell'am-

ministrazione, della giustizia, la difesa militare, la protezione del vassallo minore e dei sudditi, la dipendenza dal vassallo maggiore sino al sovrano, cui doveva prestazioni d'ogni maniera ».

A parte il fatto che la dipendenza dallo Stato era più nominale che reale e si concretava in continue affermazioni antistatali, antisovrane, per cui « chaque baron était souverain en sa baronnie », e che gli abusi feudali fecero apparire ai popoli l'opera unificatrice condotta dalla monarchia contro il feudo come un'opera di giustizia, è certo che non con tali considerazioni e rievocazioni storiche si può concretare quella revisione del diritto di proprietà che reclama il corporativismo, il quale si esplica ai fini di uno Stato unitario e sovrano in senso moderno.

Il BODRERO, parlando dell'unificazione nazionale operata dai re di Francia colla soppressione di ogni regime feudale, lascia intendere che tale soppressione, togliendo alla proprietà ogni funzione politica, fu un male e non vede come, in realtà, tale lotta della sovranità dello Stato unitario moderno, che stava sorgendo, proprio attraverso il formarsi del sistema assolutistico contro le pretese ad una sovranità particolare da parte della nobiltà o del clero, dei comuni o delle corporazioni, non sia da valutarsi soltanto nei suoi effetti sulla proprietà, ma debba essere considerata nei suoi più vasti effetti politici, poichè i re, nella loro opera di unificazione, trovavano ostacolo precisamente nei requisiti politici della proprietà, nelle pretese politiche dei signori implicite al concetto del « *dominium terrae* ».

Da Luigi XI a Luigi XIV tutte le volte che potè, infatti, la nobiltà cercò di rialzare la testa per ridare alla proprietà che ella deteneva una effettiva potenzialità politica; ogni volta che potè, cercò, insomma, di arrestare il cammino dello Stato moderno.

Non è forse Enrico IV che, essendosi risollevate le antiche forze medioevali disgregatrici dell'unità nazionale, e avendo la nobiltà ripresi i suoi antichi diritti di guerra, di giustizia, di amministrazione tributaria, deve riconquistare il regno, castello per castello, città per città, provincia per provincia? E questa rinnovata feudalità della nobiltà non ha dovuto essere soffocata nel sangue e con gli esili, perchè era giunta persino a complottare e ad intrigare con lo straniero ai danni della patria?

E quando sotto Luigi XIII la nobiltà rialzò la testa e rinnovò l'anarchia feudale, il Richelieu, che non si arrestò neppure davanti all'arresto ed alla morte dei più grandi signori, neppure davanti all'esilio della regina madre, nel concedere agli ugonotti, alla nobiltà, al clero ed alle città le libertà civili e religiose, nel proteggere ed aiutare ogni loro attività economica, ma spogliandoli di ogni privilegio politico e militare, non mirava a rinsaldare ed a restaurare lo Stato sulla via delle moderne riforme economiche e giuridiche?

Se guardiamo al processo dello Stato era benefico comunque

che la nobiltà, nel secolo XVIII, si trovasse in isfacelo, perchè alla proprietà essa non era più in grado di dare alcuna utile funzione, e non era capace di adattarsi alle nuove forme dell'economia capitalistica, alle moderne esigenze della società, alle nuove funzioni economiche della proprietà immobiliare, alla forza etica dello Stato moderno.

Soltanto il BODRERO ha ragione di rilevare che la concezione borghese, ha sciolto la proprietà da ogni freno morale e politico, poichè l'individualismo economico è intimamente incapace di un'etica che non sia egoista. Ed il merito principale del suo scritto sta nell'aver indicato il tenore etico-politico che deve assumere la riforma dell'istituto della proprietà in regime corporativo, anche se non è riuscito ad evitare il riferimento a criteri storici oramai esauriti ed incompatibili col tipo rigorosamente unitario dello Stato fascista.

### III.

Non bisogna mai dimenticare, infatti, anche per quanto riguarda la nuova sistemazione del diritto privato, che lo Stato moderno è sorto dalla soppressione del così detto « Stato di classi », abolendo i feudi, le chiese, le corporazioni, le signorie e i comuni, che, con i loro diritti politici autonomi e concorrenti ferivano l'unità dell'organizzazione civile. Allo « Stato di classi » ci ricondurrebbe la concezione *sindacalista federale* che alcuni, anche in Italia, grossolanamente scambiano colla concezione corporativa. Tale concezione, infatti, che, sotto nuove formule, discende dal motivo della associazione economica, si ricondurrebbe al *sistema pattizio* o *contrattuale* del rapporto politico, che caratterizzò il diritto feudale.

Invece la concezione fascista e corporativa è politicamente unitaria e vuole restaurare la sovranità e l'unità dello Stato moderno, non dividerla o annullarla: ed è alla luce soltanto di questo principio che ogni revisione del sistema giuridico deve essere operata.

Il sistema del diritto privato deve essere riveduto esclusivamente in base al corporativismo, affinchè il diritto di proprietà possa acquistare caratteri e finalità pubblicistiche, pur conservando la sua essenza di iniziativa privata, negando e superando qualsiasi forma sia individualista che socialista. La verità e la potenzialità del corporativismo è in questa sua nuova e originale posizione di negazione e di superamento dell'individualismo e del socialismo, che il *necontrattualismo sindacale* tende a confondere, mercè una superiore attuale concezione della solidarietà degli individui nella comune loro subordinazione allo Stato indissolubilmente unitario e integralmente sovrano.

CARLO ALBERTO BIGGINI.